



REGOLAMENTO TRANSITORIO IN MATERIA DI VALUTAZIONE DEI

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B PER L'INQUADRAMENTO NEL RUOLO DI

PROFESSORE ASSOCIATO AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 5-BIS, L. 240/2010

Art. 1

Normativa di riferimento

1. Il presente Regolamento è emanato in attuazione dell'art. 19, comma 1, lettera f) del D.L. del 16 luglio 2020 n. 76, convertito con la Legge 120 del 11 settembre 2020, *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*.
Tale norma modifica l'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, introducendo il comma 5-bis che dispone quanto segue: *“L'università, qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facoltà di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b), l'inquadramento di cui al comma 5, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.”*.
2. Il presente Regolamento disciplina i criteri, i requisiti e le procedure previsti per l'accesso ai bandi per chiamata di professore di seconda fascia, in applicazione delle nuove disposizioni di legge richiamate al comma 1.
3. Ai fini del presente Regolamento ed ove rilevanti, si applicano anche le disposizioni riportate nel D.M. 4 agosto 2011 n. 344, recante *“Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato”*.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento sono emanate in via di urgenza - per consentire l'idonea ed omogenea applicazione delle nuove disposizioni di legge - ed hanno valenza transitoria, fino all'entrata in vigore del nuovo *“Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”*, attualmente in fase di aggiornamento.
2. La possibilità di anticipare l'inquadramento nella qualifica di professore associato ai sensi del comma 1 è ammessa - nei limiti delle risorse disponibili - qualora ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a) Necessità di sopperire a straordinarie e motivate esigenze di natura didattica, relative ad insegnamenti inseriti in settori scientifico disciplinari particolarmente carenti



- b) Necessità di garantire la copertura di specifiche funzioni mediche la cui mancanza comprometterebbe il regolare funzionamento delle attività clinico-assistenziali, nell'ambito di Unità operative convenzionate presso Enti ospedalieri
 - c) Per esigenze di carattere scientifico collegate a rilevanti progetti competitivi in ambito nazionale e internazionale.
3. In riferimento alle evenienze straordinarie, di cui al comma 2, ammesse per il reclutamento anticipato nel ruolo di professore associato, il Consiglio di Dipartimento interessato, riunito in seduta riservata ai soli professori e ricercatori, è tenuto a formulare una proposta motivata e approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto, che sarà sottoposta alla valutazione del Consiglio di Amministrazione. Nel valutare le proposte formulate dai Dipartimenti, il Consiglio di Amministrazione verificherà la sussistenza dei seguenti requisiti:
- l'effettiva disponibilità delle risorse necessarie nella programmazione di Ateneo, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente
 - la sostenibilità dell'anticipazione della maggior spesa sul bilancio preventivo;
 - la coerenza della richiesta con le linee programmatiche presentate dal Dipartimento di afferenza;
 - la pertinenza del Settore Scientifico Disciplinare nel quale opera il Ricercatore con le effettive esigenze di didattiche del Dipartimento di afferenza;
 - l'incidenza del reclutamento anticipato sugli affidamenti di docenze a contratto, in termini di riduzione.
4. In via ordinaria, resta confermata la regola generale che le valutazioni per l'inquadramento nella qualifica di professore associato dei Ricercatori a tempo determinato di cui al comma 3, lettera b) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 siano avviate nel corso del terzo anno di validità del contratto, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della citata Legge.

Art. 3

Requisiti specifici per l'ammissione alle procedure di reclutamento

1. L'ammissione alle procedure di reclutamento nel ruolo di professore di seconda fascia, di cui all'art. 24 - comma 5-bis - della L. 240/2010, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a. la decorrenza di almeno un anno solare dalla stipula del contratto di cui all'art. 1, comma 1, del presente regolamento;
 - b. Il possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale prevista dall'art. 16 della L. 240/2010;
 - c. la presenza della posizione nella programmazione triennale presentata dal Dipartimento di afferenza e, ove mancante, la variazione della medesima, mediante inserimento della posizione corrispondente con indicazione del relativo settore scientifico disciplinare



- d. il parere positivo e adeguatamente motivato del Consiglio del Dipartimento di afferenza, con delibera assunta dai soli professori e ricercatori e a maggioranza assoluta degli aventi diritto; nella delibera di approvazione dovrà essere specificato che il valore in punti organico derivante dal passaggio al ruolo superiore, pari a 0,2 punti organico, andrà a gravare sulla dotazione del Dipartimento di afferenza.
2. La verifica della presenza degli elementi di cui al comma 1 del presente articolo viene effettuata con riferimento alla data di deliberazione da parte del Consiglio del Dipartimento di afferenza del ricercatore.

Art. 4

Procedura di chiamata

1. Il Consiglio del Dipartimento di afferenza delibera di sottoporre a valutazione, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, il titolare di contratto di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 240/2010, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1. La notizia dell'avvio della procedura è pubblicata per almeno 15 giorni sul sito web dell'Ateneo.
2. I soggetti che intendono partecipare alle procedure per la chiamata di professori di seconda fascia, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, devono presentare apposita domanda, esclusivamente per via telematica, entro il termine di scadenza indicata nel bando.
3. Alla domanda di cui al comma 2, gli interessati devono allegare una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo di servizio.
4. La domanda dovrà contenere gli elementi indicati nel bando.
5. Le domande dei candidati validamente presentate in conformità alle disposizioni di cui al presente articolo, saranno sottoposte a verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al bando.

Art. 5

Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice preposta alle operazioni di valutazione è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato, entro un mese dall'assegnazione del posto.
2. Il Consiglio del Dipartimento interessato, nella composizione limitata ai professori di prima e seconda fascia, designa, a scrutinio palese e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, una Commissione di selezione composta da tre membri, tra i quali almeno due di prima fascia. inquadrati nel settore concorsuale oggetto del bando; in mancanza, i tre professori sono individuati tra gli appartenenti al macrosettore relativo.



3. Non possono far parte delle Commissioni di cui al presente articolo coloro che siano componenti in carica delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia.
4. Le Commissioni giudicatrici sono costituite garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere e nel rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. A tal fine ogni Commissario deve autocertificare l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi nei confronti dei candidati.
5. La Commissione è tenuta a concludere i propri lavori entro due mesi dall'emanazione del provvedimento di nomina.

Art. 6

Valutazione

1. La valutazione del candidato, a cura della Commissione costituita ai sensi di quanto disposto al precedente art. 5, prevede un motivato giudizio analitico sul curriculum, sulla produzione scientifica e sui servizi prestati in relazione ad attività didattiche, di ricerca e gestionali.
2. A seguito della valutazione di cui al comma 1, il candidato dovrà sostenere una prova didattica pubblica (lezione), avente ad oggetto tre differenti argomenti, inerenti a temi generali e metodologici del settore oggetto del bando, che saranno comunicati al candidato con anticipo di 24 ore rispetto alla data di svolgimento della prova orale. All'atto della comunicazione il candidato dovrà scegliere, tra i tre argomenti, quello su cui sviluppare la lezione.
3. Al termine delle operazioni di valutazione la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti e motivandone la scelta, esprimerà un parere sull'idoneità del candidato.
4. L'accertamento della regolarità degli atti della Commissione compete al Rettore, il quale deve provvedervi entro trenta giorni dalla consegna degli atti stessi, su istruttoria dei competenti Uffici. Ove ne ravvisi l'opportunità, il Rettore può avvalersi della consulenza di un collegio di verifica, da lui stesso nominato, con l'incarico di esaminare in via preliminare, sotto il vincolo della riservatezza, gli atti predisposti dalla Commissione medesima. Nel caso riscontri o gli vengano segnalati vizi di forma, il Rettore, con provvedimento motivato, rinvia gli atti alla Commissione perché provveda alla loro regolarizzazione entro il termine stabilito dallo stesso Rettore.
5. Gli esiti della selezione sono resi pubblici dopo l'accertamento della regolarità degli atti secondo le modalità indicate al precedente comma 4, mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ateneo.

Art. 7

Esito del procedimento

1. Il Consiglio del Dipartimento interessato prende atto degli esiti della valutazione condotta dall'apposita Commissione e propone al Consiglio di amministrazione la



- chiamata nel ruolo di professore associato del candidato che ha ottenuto il giudizio positivo.
2. In caso di esito negativo della valutazione non sarà possibile riproporre domanda di valutazione se non al naturale scadere del triennio del contratto in essere.
 3. In caso di esito positivo, dal momento del passaggio al ruolo di Professore associato, non sarà possibile presentare istanza di mobilità a Dipartimento differente da quello di afferenza al momento di presentazione della domanda di valutazione per il triennio successivo.
 4. La nomina al ruolo di professore associato, conseguente a valutazione positiva di idoneità, comporterà l'obbligo per il docente di mantenere il regime di lavoro a tempo pieno per i due anni successivi alla nomina.
 5. Al candidato che superi le verifiche previste all'art. 4 e la prova di cui all'art. 6 sarà notificato l'esito positivo mediante invio del Decreto rettorale di nomina, trasmesso per conoscenza anche al Direttore del Dipartimento di afferenza.

Art. 8

Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.